

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro conformemente al diritto nazionale a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro, anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale, un dipendente illegittimamente licenziato, che abbia tempestivamente comunicato per iscritto al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze, ha diritto a un'indennità di salario o stipendio pari al guadagno medio a decorrere dal giorno in cui ha comunicato al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze fino al giorno in cui il datore di lavoro gli consente di riprendere il lavoro oppure in cui il rapporto di lavoro ha validamente fine.

⁽¹⁾ GU 2003 L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il
2 febbraio 2022 — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA / Toscca
Equipamentos de Madeira Lda**

(Causa C-66/22)

(2022/C 207/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA

Resistente: Toscca Equipamentos de Madeira Lda

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la causa di esclusione prevista all'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ costituisca una «riserva di decisione» dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Se il legislatore nazionale possa sostituire integralmente la decisione spettante all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE con una decisione (con gli effetti di una decisione) generica dell'Autoridade da Concorrência (autorità della concorrenza) di applicazione di una sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici durante un determinato periodo di tempo nell'ambito dell'applicazione di una sanzione pecuniaria per violazione di regole di concorrenza.
- 3) Se la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice sull'«affidabilità» dell'operatore economico tenuto conto dell'osservanza (inosservanza) delle regole del diritto della concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione debba intendersi nel senso che è necessario effettuare una valutazione motivata dell'idoneità relativa del summenzionato operatore, ciò che contribuisce a dare applicazione concreta al diritto ad una buona amministrazione, previsto all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4) Se si possa considerare conforme con il diritto europeo e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, la soluzione adottata dal diritto portoghese all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), del CCP ⁽²⁾, che fa dipendere l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di aggiudicazione, per violazione delle regole di concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione in esame, dalla decisione che dovesse essere adottata da parte dell'Autoridade da Concorrência in sede di applicazione della sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici, procedura nell'ambito della quale è l'Autoridade da Concorrência a valutare in tale sede la rilevanza delle misure di self-cleaning adottate.

- 5) Infine, se si possa del pari considerare conforme con il diritto europeo, e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, la soluzione adottata dal diritto portoghese all'articolo 70, paragrafo 2, lettera g), del CCP di limitare la possibilità di escludere un'offerta per la presenza di forti indizi di atti, accordi, pratiche o informazioni che possono distorcere le regole di concorrenza nella specifica procedura di aggiudicazione in cui tali pratiche vengono rilevate.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(²) Código dos Contratos Públicos (codice degli appalti pubblici).

**Impugnazione proposta l'8 febbraio 2022 da QB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione)
dell'8 dicembre 2021, causa T-71/21, QB/Commissione**

(Causa C-88/22 P)

(2022/C 207/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: R. Wardyn, radca prawny)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata,
- e, pertanto,
- annullare le decisioni della Commissione europea del 6 aprile 2020 e del 3 novembre 2020,
- o, in subordine,
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo, e
- condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese processuali e quelle del ricorrente nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari e sostiene che il Tribunale:

- abbia erroneamente determinato l'attività professionale principale del ricorrente non avendo considerato i servizi effettuati per lo Stato polacco, e il suo status di giudice;
 - abbia erroneamente definito la condizione di «servizi effettuati per un altro Stato»;
 - abbia ignorato i servizi effettuati dal ricorrente per lo Stato polacco e il suo status di giudice, senza tenerne conto nell'esaminare l'eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato».
-